



**TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE UNICA**

E

**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
IL PRESIDENTE**

Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, contenente misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti, riguardanti anche la giustizia civile;

visto il provvedimento n. 9/2020, del 19 marzo 2020, con cui il Presidente del Tribunale, con riferimento al settore civile, ha disposto che: *“le udienze calendate per il periodo fino al 15/04/2020 verranno rinviate dal giudice secondo le esigenze del ruolo, con provvedimento comunicato dalla cancelleria con modalità telematica, ad eccezione dei procedimenti di cui all'art. 83, comma 3 lettera a), D.L. n. 18/2020. In tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, la dichiarazione di urgenza sarà fatta dal Presidente della Sezione Civile e della Sezione Specializzata in materia di immigrazione, che viene delegato al riguardo, in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabili. Le udienze pubbliche verranno trattate a porte chiuse, con limitazione della presenza alle parti processuali senza stagisti o tirocinanti, per motivi di igiene; le udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti saranno trattate mediante lo scambio ed il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice. Le udienze nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione Europea, di competenza sia del Tribunale sia del Giudice di Pace, si svolgeranno, ove possibile, a mezzo di videoconferenza (una volta*



M

realizzati presso gli indicati uffici giudiziari e il Centro di Pian del Lago dagli organi competenti le strutture necessarie per l'adempimento istruttorio nella forma indicata)";

ritenuto che i giudizi di separazione e divorzio contenziosi in fase presidenziale, i procedimenti per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio ed i procedimenti per la regolamentazione dei rapporti tra i genitori ed i figli nati fuori dal matrimonio non saranno considerati urgenti di per sé, in mancanza di specifiche ragioni - da individuare alla stregua dell'art. 83, comma 3, lett. a), D.L. n. 18/2020 e delle disposizioni di cui al richiamato provvedimento del Presidente del Tribunale - tali da non consentirne il differimento e ricavabili dagli atti, nonché evidenziate dai procuratori in seno al ricorso ed alla memoria di costituzione, o con apposita istanza da depositare tempestivamente e, comunque, almeno sette giorni prima della data d'udienza, ovvero rilevate dal PM, nei procedimenti in cui ne è prevista la partecipazione;

ritenuto che occorre invitare i giudici assegnatari dei procedimenti non ancora iniziati a segnalare al presidente di sezione quelli in relazione ai quali si ravvisano i presupposti per la dichiarazione di urgenza ai sensi dell'art. 83, terzo comma, lett. a), del suddetto Decreto Legge;

-che, analogamente, per i procedimenti collegiali i giudici relatori dovranno segnalare al presidente di sezione quelli in cui si ravvisano i presupposti per la dichiarazione di urgenza ai sensi della norma su richiamata;

-che, a loro volta, i giudici onorari dovranno segnalare ai giudici ordinari ai quali sono affiancati i procedimenti in relazione ai quali ritengono ravvisabili i presupposti dell'urgenza, in vista della dichiarazione ai sensi della norma citata (art. 83, terzo comma, lett. a);

ritenuto che le disposizioni di cui sopra riguardano tutti gli affari di competenza delle due sezioni;

-che, per quanto concerne il settore fallimentare, vigono le disposizioni adottate dal Giudice Delegato con provvedimento in data 19 marzo 2019, pubblicato nel sito del Tribunale;

-che, per le esecuzioni immobiliari, restano ferme le disposizioni di cui ai provvedimenti dei Giudici delle Esecuzioni in date 10 ed 11 marzo 2020, pubblicati sul sito del Tribunale, con le seguenti specificazioni:

- sono sospese tutte le vendite fissate fino al 15 aprile 2020;
- i professionisti delegati sono invitati alla sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sul sito del gestore e sul PVP, precisando nella motivazione "vendita sospesa dal G.E."; in tale caso la vendita andrà riprogrammata, nel pieno rispetto dei termini necessari ad effettuare tutti gli adempimenti pubblicitari, con riapertura dei termini per la presentazione delle offerte e mediante nuova inserzione sul PVP di apposito avviso, a cura del delegato, che conterrà i dati del nuovo esperimento di vendita, comprensivi del nuovo termine di presentazione delle offerte e della nuova data in cui si svolgeranno le operazioni di vendita;
- in caso di offerte già presentate il professionista delegato provvederà a restituire le cauzioni versate;
- la sospensione dei termini e delle attività di cui ai punti 5), 6), 7) 8) e 9) del provvedimento del 10 marzo 2020 a firma dei GG.EE. si intende prorogata sino al 15 aprile 2020;
- ritenuto, infine, che vanno estese alle esecuzioni mobiliari, in quanto compatibili, le disposizioni adottate in materia di esecuzioni immobiliari.

P.Q.M.
DISPONE

-che, per i procedimenti non ancora iniziati, i giudici assegnatari provvedano a segnalare al presidente di sezione quelli in relazione ai quali ravvisano i presupposti per la dichiarazione di urgenza ai sensi dell'art. 83, terzo comma, lett. a), D.L. n. 18/2020;

-che, per i procedimenti collegiali, i giudici relatori provvedano segnalare al presidente di sezione quelli in cui ritengono ravvisabili i presupposti per la dichiarazione di urgenza ai sensi della norma su richiamata;

-che i giudici onorari provvedano a segnalare ai giudici ordinari ai

quali sono affiancati i procedimenti in relazione ai quali ritengono ravvisabili i presupposti dell'urgenza, in vista della dichiarazione ai sensi dell'art. 83, terzo comma, lett. a), D.L. n. 18/2020;

-che i criteri per la individuazione dell'urgenza nei procedimenti richiamati in parte motiva siano quelli ivi previsti;

-che, per il settore fallimentare, si applichino le disposizioni adottate dal GD con provvedimento in data 19 marzo 2020, pubblicato sul sito del Tribunale;

-che, per le esecuzioni immobiliari, operino le disposizioni di cui ai provvedimenti dei GG.EE. in date 10 ed 11 marzo 2020, con le aggiunte di cui in parte motiva;

- che siano estese alle esecuzioni mobiliari, in quanto compatibili, le disposizioni adottate in materia di esecuzioni immobiliari.


Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al Presidente del Tribunale per la sua approvazione e, all'esito, per la pubblicazione nel sito del Tribunale.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento ai giudici, ordinari ed onorari, della Sezione Civile e della Sezione Specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, al Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, al Presidente del Consiglio Notarile, al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e dottori contabili.

Caltanissetta, 20 marzo 2020.

IL PRESIDENTE DI SEZIONE

Dott. Gabriella Canto



V°
Caltanissetta, 20/03/2020
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott. Daniela Marsuffa

